Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 ottobre 1939 - Anno XVII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1497.
Protezione delle bellezze naturali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 2.

Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed è composta:

del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;

del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della Commissione:

i podestà dei Comuni interessati;

i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltrechè nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

Art. 3.

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale entro il successivo trimestre per il tramite delle Soprintendenze.

Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

Art. 4.

L'elenco delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Una copia del numero della *Gazzetta Ufficiale* che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell'educazione nazionale e il Consiglio di Stato.

Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 5.

Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositato nella segreteria dei Comuni stessi affinchè chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 6.

Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.

Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.

Art. 7.

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente Regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al Regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

Art. 8.

Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà:

1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;

2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori.

Art. 9.

Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente s'intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la Commissione di cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.

Art. 10.

Per lavori su cose, nè precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, nè precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8, n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.

Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 11.

Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il Regio soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.

Art. 12.

L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 13.

I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro per le finanze.

I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro pei lavori pubblici.

I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo ai sensi del Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro per la cultura popolare.

Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.

Art. 14.

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente Regia Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di ordinare per mezzo del prefetto, la rimozione, a cura e spese degl'interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.

E' anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4, dell'articolo 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio a' termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 15.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero dell'educazione nazionale ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento d'una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero dell'educazione nazionale, per mezzo del prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro per l'educazione nazionale in base a perizia degli uffici del Genio civile o della Milizia forestale assistiti dal Regio soprintendente.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal presidente del Tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre

mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito nè, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.

L'indennità, comunque determinata è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art. 16.

Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.

Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione nazionale, in relazione al gettito dei proventi di cui all'articolo 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'articolo 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.

Art. 17.

Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina un'effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell'estimo dei terreni ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, ancorchè nel Comune sia in vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, semprechè ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 18.

Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 19.

La legge 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. **1498.**
Istituzione di nuovi tipi di valori bollati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612, che istituì in Roma l'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali;

Ritenuta la necessità urgente d'istituire le nuove marche occorrenti per la riscossione del diritto fisso di L. 1 su ogni permesso di porto d'armi per caccia; di L. 3 su ogni licenza di pesca in acque dolci, sia per dilettanti sia per pescatori di mestiere; e di L. 10 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, in applicazione delle disposizioni della precitata legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione del diritto fisso di L. 1 su ogni permesso di porto d'armi per caccia, di L. 3 su ogni licenza di pesca in acque dolci, sia per dilettanti, sia per pescatori di mestiere, e di L. 10 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, di che alla legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612, sono istituite nuove marche da L. 1, 3 e 10 l'una, nuovo tipo.

Art. 2.

Le suddette nuove marche sono del formato carta perforato, di mm. 20×24 e del formato disegno di mm. 17×21; sono stampate su carta bianca filigranata a coroncine reali col sistema fotocalcografico.

Art. 3.

La marca da L. 1 racchiude in una cornicetta lineare rettangolare una vignetta allegorica della caccia, raffigurata da un mezzo busto di Diana cacciatrice col braccio teso ed impugnante l'arco e da tre anitre in volo; in alto: la leggenda « Ente nazionale fascista protezione animali »; a sinistra: il Fascio Littorio ed il valore Lire 1. La marca da L. 3 racchiude in una cornicetta lineare rettangolare una vignetta allegorica della pesca raffigurata da un grosso pesce stilizzato che, preso all'amo, affiora dall'acqua; a sinistra l'effige di Nettuno con il tridente; in alto la leggenda: « Ente nazionale fascista protezione animali »; in basso a destra il valore - 3 lire.

La marca da L. 10 racchiude in una cornicetta lineare rettangolare una vignetta allegorica raffigurante un Fascio Littorio posto trasversalmente, dall'alto a sinistra in basso a destra, su cui si poggia una rondine mentre un'altra in volo è sottoposta; in alto, in una targhetta, vi è la leggenda: « Ente nazionale fascista per la protezione degli animali », in carattere pieno su fondo bianco; in basso il valore - L. 10.

Art. 4.

Le nuove marche sono stampate rispettivamente nei seguenti colori:

da L. 1 - bruno;
da L. 3 - bleu;
da L. 10 - viola rossastro.

Art. 5.

La vendita delle nuove marche, istituite col presente decreto, avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Enti incaricati della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1499.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Maria e San Girolamo, in Castelletto di Soave, frazione del comune di Soave.

N. 1499. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 24 settembre 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Maria e San Girolamo, nella Chiesa omonima, in Castelletto di Soave, frazione del comune di Soave.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1500.

Autorizzazione alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « G. Magni » di Borgosesia, ad accettare una donazione; ed erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola medesima.

N. 1500. R. decreto 11 agosto 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « G. Magni » di Borgosesia, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 (cinquantamila) in titoli di Stato, fatta dall'ing. comm. Franco Magni per conto della S.A. Manifatture di Lane di Borgosesia; viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Scuola predetta e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1501.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Piove di Sacco (Padova).

N. 1501. R. decreto 11 agosto 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Piove di Sacco (Padova) viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1502.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Formia.

N. 1502. R. decreto 11 agosto 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Formia viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1503.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Carlo Stuparich » di Trieste.

N. 1503. R. decreto 11 agosto 1939, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Carlo Stuparich » di Trieste viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 agosto 1939-XVII.

Norme per la regolamentazione dei concorsi a posti di grado iniziale di gruppo A nell'organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1936-XIV, con il quale si approva il ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1939-XVII contenente varianti alle norme di assunzione in ruolo del personale di gruppo *A* del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Considerato che non è stato ancora pubblicato il regolamento per il personale del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Considerata l'urgente necessità di stabilire il programma degli esami di concorso per l'assunzione al grado iniziale del gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione e la composizione della relativa Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

Le prove degli esami di concorso per l'assunzione al grado iniziale del gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione sono scritte e orali ed hanno luogo in Roma.

Art. 2.

Le materie di esami sono le seguenti:

Prove scritte (quattro):

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) diritto corporativo e legislazione del lavoro;
4) economia politica corporativa e scienze delle finanze.

Prova orale:

Formano oggetto della prova orale, oltre le materie sulle quali vertono le prove scritte, le seguenti materie: diritto internazionale pubblico e privato, legislazione speciale amministrativa anche con riguardo alle attribuzioni del Commissariato, nozioni di statistica teorica ed applicata ed una lingua straniera scelta dal candidato tra francese, inglese e tedesco.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con deliberazione del Commissariato, è composta di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, di un professore di università il quale professi una delle discipline che sono argomento di prova scritta, del capo del personale del Commissariato e di un funzionario di gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato, di grado non inferiore al sesto, membri.

Un funzionario di gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato, di grado non inferiore al nono, eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione possono essere aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nel programma di esami.

Art. 4.

Per gli esami di cui al presente decreto e per la relativa graduatoria si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(4484)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 settembre 1939-XVII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Zuccarelli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Luigi Zuccarelli viene nominato consigliere effettivo della Corporazione della meccanica in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del Consigliere nazionale Pietro Capoferri;

Visti gli articoli 3, comma 1°, 5, 8 e 9, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Zuccarelli, consigliere effettivo della Corporazione della meccanica in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 24 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4485)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1939-XVII.

Modificazioni al regolamento organico per il personale di stato maggiore navigante e degli uffici amministrativi delle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati locali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento organico per il personale di stato maggiore navigante e degli uffici amministrativi addetto ai servizi marittimi sovvenzionati locali esercitati dalla Società anonima di navigazione Toscana, dalla Società Partenopea anonima di navigazione, dalla Società Eolia anonima di navigazione, dalla Società anonima di navigazione La Meridionale, e dalla Società di navigazione Istria-Trieste, approvato con decreto Ministeriale 5 gennaio 1929-VII;

Considerata l'opportunità di restituire alla cognizione del magistrato del lavoro le controversie che sorgessero tra le Società suddette ed il rispettivo personale sulla interpretazione, applicazione ed esecuzione del citato regolamento organico;

Visto il R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 17 del regolamento organico per il personale di stato maggiore navigante e degli uffici amministrativi addetto ai servizi marittimi sovvenzionati locali esercitati dalla Società anonima di navigazione Toscana, dalla Società Partenopea anonima di navigazione, dalla Società Eolia anonima di navigazione, dalla Società anonima di navigazione La Meridionale e dalla Società di navigazione Istria-Trieste, approvato con decreto Ministeriale 5 gennaio 1929-VII, è sostituito, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dal seguente articolo:

« Art. 17. — Le controversie che sorgessero sulla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente regolamento saranno decise secondo le norme contenute nel R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073 ».

Art. 2.

Nei commi quindicesimo e ventunesimo dell'art. 3, sesto dell'art. 12, quarto dell'art. 14 del regolamento organico, alle parole « commissione arbitrale » sono sostituite le parole « autorità giudiziaria competente a norma dell'art. 17 » modificato come all'art. 1 del presente decreto.

Nei commi settimo, ottavo e nono dell'art. 16 alle parole « collegio arbitrale » sono sostituite le parole indicate al comma precedente del presente articolo.

Art. 3.

Il quinto comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente: « L'impiegato così licenziato ha facoltà di ricorrere al l'autorità giudiziaria competente di cui all'art. 17 ».

Il sesto comma dell'articolo stesso è soppresso.

Art. 4.

Restano acquisite alla cognizione della Commissione arbitrale prevista dall'art. 17 del citato regolamento organico le controversie per le quali alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sia pervenuto al terzo arbitro il ricorso dell'interessato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(4486)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1939-XVII.

Agevolazioni fiscali al petrolio e ad altri prodotti destinati alle ricerche petrolifere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2, 2° comma, del R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201;

Sentito il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale combustibili liquidi);

Ritenuta l'opportunità di ripristinare le agevolazioni fiscali, accordate dal R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, al petrolio, agli oli da gas e ai residui della lavorazione degli oli minerali, consumati per generare forza motrice nei lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale;

Decreta:

Le agevolazioni fiscali accordate dal R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, tabella *B*, al petrolio, agli oli da gas e ai residui degli oli minerali, consumati per generare forza motrice nei lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale, sono ripristinate.

Roma, addì 12 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4495)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 10 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 6 settembre 1939-XVII, n. 1361, concernente l'estensione del regime di ammasso alla lana da concia di produzione nazionale e a quella ricavata dalla lavorazione delle pelli importate.

(4498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 201

del 6 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	80 —
Francia (Franco)	45,30
Svizzera (Franco)	445 —
Argentina (Peso carta)	4,66
Belgio (Belga)	3,315
Canadà (Dollaro)	17,67
Danimarca (Corona)	3,83
Egitto (Lira egiziana)	82,05
Germania (Reichsmark)	7,68
Jugoslavia (Dinaro)	44,50
Norvegia (Corona)	4,5045
Olanda (Fiorino)	10,545
Portogallo (Scudo)	0,7272
Svezia (Corona)	4,72
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,92
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,4
Id. 3,50 % 1902	70,1
Id. 3,00 % Lordo	49,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,10
Id. Id 5 % (1936)	92,10
Rendita 5 % (1935)	90,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,50
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,70
Id. id. 5 % Id. 1941	100,025
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,575
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,4
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,65

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E D[illegible] [illegible]STE

Approvazione dello statuto del Co[illegible]

Con decreto del Ministro per l'a[illegible] 6 ottobre 1939-XVII è stato approvat[illegible] rio di Nanno, con sede in Nanno.

(4469)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Roverè, Gentilotti e Bampi in provincia di Trento.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 6 ottobre 1939-XVII è stato approvato, agli effetti delle leggi vigenti in materia, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Roverè, Gentilotti e Bampi, con sede in comune di Civezzano (provincia di Trento).

(4470)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Agnano »

Con decreto Ministeriale 30 giugno 1939-XVII, n. 12246, la signora Tadini Anna Boninsegni Tobler, è autorizzata a continuare lo smercio in bottiglie da un litro e due litri, dell'acqua minerale « Agnano », contrassegnando i recipienti con etichetta divisa in tre riquadri con sepimenti di color verde chiaro. Nel riquadro di sinistra sono portati l'emblema del comune di Agnano ed i dati delle analisi chimico e chimico-fisica. In quello centrale è riportata una figura biocromica rappresentante un altipiano colorato in verde ed una brocca in color bianco da cui fuoresce abbondante acqua. Dall'alto al basso sono inserite le seguenti diciture « Acqua acidula di Agnano » « Gassosa naturale » Proprietà Tadini Buoninsegni Tobler « Agnano Pisa » ed al livello di questa ultima parola una piantina con frutti, di colore verde nelle foglie e gialla nei frutti. Nel riquadro di destra è riprodotto lo stemma della provincia di Pisa, i dati dell'analisi chimica espressi in joni, i risultati dell'analisi batteriologica e gli estremi del decreto Ministeriale 5 maggio 1925 unitamente a quelli del decreto 30 giugno 1939.

(4471)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) Serie speciale: « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », nonchè distruzione di titoli al portatore.

Si notifica che il 2 novembre 1939-XVIII, incominciando alle ore 8, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *(ex* 6 %) *di credito comunale Serie speciale « Città di Torino ».*

Estrazione a sorte di:

N. 350 titoli di 1 obbligazione
» 1110 titoli di 5 obbligazioni
» 1080 titoli di 10 obbligazioni

e così in totale n. 2540 titoli, per n. 16700 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un capitale nominale complessivo di L. 8.350.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *(ex* 6 %) *di credito comunale Serie speciale « Città di Trieste ».*

Estrazione a sorte di:

N. 140 titoli di 1 obbligazione
» 75 titoli di 5 obbligazioni
» 145 titoli di 10 obbligazioni
» 48 titoli di 25 obbligazioni

e così in totale n. 408 titoli per n. 3165 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un capitale nominale complessivo di L. 1.582.500.

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *(ex* 6 %) *di credito comunale Serie speciale « Città di Venezia ».*

Estrazione a sorte di n. 265 titoli decupli rappresentanti 2650 obbligazioni di L. 500 cadauna, e così in complesso un capitale nominale di L. 1.325.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *(ex* 6 %) *di credito comunale Serie speciale « Città di Catania ».*

Estrazione a sorte di n. 110 titoli decupli, rappresentanti 1100 obbligazioni di L. 500 cadauna, e così in totale un capitale nominale di L. 550.000.

e) Distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di credito comunale Serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 ottobre 1939-XVII

Il presidente: A. BENEDUCE

(4487)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI DERNA

GOVERNO DELLA LIBIA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta

IL REGGENTE LA PREFETTURA

Visto il decreto prefettizio in data 22 dicembre 1938-XVII con il quale veniva indetto pubblico concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Derna;

Visto il decreto governatoriale 28 marzo 1939-XVII, n. 78143, che affida alla Commissione giudicatrice, nominata con decreto governativo 14 giugno 1938-XVI, n. 13561, per i concorsi a posti di ostetrica condotta per le prefetture di Tripoli e Misurata, il giudizio nei concorsi ai posti di levatrice condotta indetti dalle prefetture della Libia;

Visto il verbale di graduatoria delle candidate risultate idonee formulato dalla predetta Commissione di Tripoli;

Visti gli articoli 36 e 37 delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie del Regno che hanno vigore in Libia ai sensi del decreto Ministeriale 22 dicembre 1936-XV nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Derna:

1) Gambelunghe Teresa . . . . con punti 62 su 100
2) Bassi Maria . . . . » 60 »
3) Cecchini Elena . . . . . . » 50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Derna, addì 1° settembre 1939-XVII

Il reggente la Prefettura: RENATO BLUNDO

IL REGGENTE LA PREFETTURA

Visto il decreto prefettizio pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria definitiva delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Derna, bandito il 22 dicembre 1938-XVII;

Visto l'elenco delle sedi vacanti;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie del Regno che hanno vigore in Libia ai sensi del decreto Ministeriale 22 dicembre 1936-XV nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco di ciascuna segnate, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti stesse:

1) Gambelunghe Teresa, Beda Littoria (condotta ostetrica di Battisti 3ª del Municipio);
2) Bassi Maria, Porto Bardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Derna, addì 1° settembre 1939-XVII

Il reggente la Prefettura: RENATO BLUNDO

(4438)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.